



COMUNE DI MAGLIONE

piazza XX Settembre n. 4 - tel. 0161/400123

ORDINANZA N. 13/2022 PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL SINDACO

Oggetto: istituzione temporanea del divieto di transito veicolare in via Regina Elena e in via Castello - 15.10.2022

PREMESSO CHE in data 10.10.2022 Di Maio Letizia, presidente del museo di arte contemporanea all'aperto di Maglione M.A.C.A.M., con sede in Maglione, ha chiesto l'emissione di un'ordinanza per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione dei lavori di ricollocazione e di ristrutturazione di opere pittoriche, come da documentazione agli atti, prot. 2745 del 10.10.22;

CONSIDERATO CHE i lavori svolti dai professionisti incaricati dalla richiedente in premessa devono intendersi essenziali, posto il fine da realizzare;

RILEVATO che, in occasione dell'esecuzione di opere straordinarie, è opportuno per motivi di sicurezza stradale e di viabilità, limitare e regolare il traffico veicolare sui tratti stradali interessati;

VISTA la necessità di disciplinare con provvedimento temporaneo il traffico urbano, con la regolamentazione della circolazione statica e dinamica;

VISTO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. n. 495/1992;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*,

ORDINA

l'istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per permettere il regolare svolgimento delle operazioni straordinarie descritte in premessa per il giorno di sabato 15 ottobre 2022 e precisamente:

1-) in via Regina Elena, dalle 8 alle 10.30;

2-) in via Castello, dalle 10 alle 12.30.

È consentita la sosta e la circolazione veicolare nei tratti interdetti ai soli veicoli dei professionisti incaricati, compresi i mezzi di linea di trasporto pubblico, i mezzi di pubblico soccorso e di emergenza.

Le limitazioni e le indicazioni saranno segnalate agli utenti della strada dagli idonei cartelli verticali di prescrizione, come previsto dal regolamento di esecuzione del *Codice della strada* (segnaletica verticale ex artt. 116, fig. II.46, e 120, fig. II.74 con integrazione pannello ex art. 83, art. 3 mod. II.6) e in tempo utile (art. 6, c. 4 lett. f del *Cds*) al fine di renderlo noto a tutti gli utenti della strada;

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

DISPONE

1-) che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Borgomasino;

2-) che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura della richiedente indicata in premessa, che ne dovrà garantire l'efficienza per tutta la durata delle operazioni, in osservanza al *Codice della strada*;

3-) che i soggetti di cui all'art. 12 del C.d.s. sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

AVVISA

a norma dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PUBBLICITÀ

la presente ordinanza è pubblicata a decorrere dalla data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Maglione, rispettivamente agli indirizzi (*link*)

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/albo-pretorio> e

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ordinanze>, oltre ai luoghi interessati all'esecuzione del presente provvedimento.

Maglione, 13 ottobre 2022

IL SINDACO

Pier Franco CAUSONE

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39